## Luigino Bottini Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.it

 $\underline{mjo(ajuiginobolumi.com} - \underline{www.tuiginobolumi.ti}$ 

## Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi. Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184 Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 14/2024.

Chiavari,22 novembre 2024

Ai gentili Clienti

Informative e news per la clientela di studio

Bonus 100 euro previsto dal D.L. 9 agosto 2024, n

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 167/2024, ha previsto l'erogazione per l'anno 2024 di un'indennità di importo pari a 100 euro (bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno d'imposta 2024;
- b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR (si considerano fiscalmente a carico i figli che possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni).
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore all'importo della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (detrazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR) con riferimento all'anno d'imposta 2024.

L'indennità in oggetto non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Pertanto, nel caso di due lavoratori dipendenti per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma sopra riportati, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

□ coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;

□ conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.

Per beneficiare dell'indennità in esame, che sarà riconosciuta unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, indicando il codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico, del coniuge o del convivente.

Successivamente all'erogazione, il datore di lavoro verifica in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso dell'anno 2024 con altri datori di lavoro è necessario presentare al proprio datore di lavoro le relative Certificazioni Uniche.

Si invitano pertanto i Signori Clienti ad informare i propri dipendenti e, qualora questi avessero i requisiti richiesti per la fruizione del bonus, siete pregati di contattare lo Studio in modo tale da potervi inviare la dichiarazione di richiesta del bonus, la quale dovrà essere compilata, sottoscritta e restituita allo Studio.

Cordiali saluti

Dr. Luigino Bottini